

Alcune precisazioni in materia di infortunio per contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19)

In questo periodo, da parte della CISL medici, ma anche di altre Federazioni si è fatta richiesta al nostro dipartimento e all'INAS di fornire chiarimenti in materia di tutele del personale sanitario rispetto al trattamento per infortunio o malattia nel caso di assenze dal lavoro per contagio COVID-19 o situazioni che ad esso riconducono come la quarantena fiduciaria.

Il dipartimento SSL dell'USR, in collaborazione con INAS, ha svolto approfondimenti e chiesto un intervento a INAIL regionale, anche tramite il presidente del CIV Giovanni Luciano, che ha sollecitato l'emanazione di una nota INAIL al riguardo. Nota uscita il 17 marzo e sulla quale abbiamo precedentemente trasmesso una ns. circolare insieme a INAS a cui facciamo seguito con qualche ulteriore precisazione per inquadrare la fattispecie in senso più generale e orientare l'interpretazione di specifiche e ulteriori situazioni lavorative, non solo quelle particolarmente esposte che si verificano nelle strutture sanitarie e sociosanitarie.

CONCETTO DI INFORTUNIO

In termini di indirizzo dell'Istituto e di giurisprudenza, l'infortunio sul lavoro è l'evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che porti l'astensione dal lavoro. L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio suddetti che comportano un'astensione dal lavoro superiore a tre giorni. Per occasione di lavoro è inteso nel luogo di lavoro, durante l'orario di lavoro anche fuori dalla sede per trasferte, missioni ed in itinere.

1. **La causa violenta**, consiste in un fattore che opera dall'esterno, con azione intensa e concentrata nel tempo, ed è ravvisabile anche in uno sforzo fisico, che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, diretto a vincere una resistenza e che abbia determinato, con azione rapida e intensa, una lesione (Cass. 27831/2009).
2. **L'evento** si intende avvenuto in occasione di lavoro se accade durante lo svolgimento della prestazione lavorativa purché ci sia un nesso causale, almeno mediato ed indiretto, tra attività lavorativa ed evento.

La situazione violenta è chiara e accertabile nel caso di evento traumatico come un taglio o una frattura, mentre diventa più complesso nel caso di contagio virale cui è estesa, secondo la citata nota INAIL, la tutela infortunistica. Da qui nasce la richiesta di chiarimenti.

Partiamo dal Decreto 17 marzo 2020 c.d. Cura Italia che all'art 42 interviene sulla questione, in particolare al comma 2.

Art. 42n

(Disposizioni INAIL)

1. (omissis)

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

La norma vale per tutti i lavoratori in qualsivoglia settore d'attività. Il punto dirimente che fa scattare la tutela infortunistica è l'accertamento del nesso causale, talché si possa ritenere che l'infezione da coronavirus sia stata contratta dal lavoratore in occasione di lavoro.

Contestualmente è intervenuta la citata nota INAIL, del 17 marzo 2020, rispetto agli operatori del servizio sanitario nazionale e, in genere, di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, ossia medici, infermieri ed altri operatori sanitari, laddove sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuto nell'ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa riconducendo, appunto, i casi di contagio da COVID-19 al concetto di infortunio sopra esposto. Lo fa equiparando la causa virulenta alla causa violenta.

Rimandando alla lettura della nota per tutti gli approfondimenti va sottolineato che nella stessa nota si affermano dei punti:

- L'elevato rischio di contagio che ricade sugli operatori sanitari va commisurato con il dato epidemiologico territoriale per cui sono da ammettere a tutela INAIL tutti quei casi in cui si sta estrinsecando il c.d. rischio specifico e il sanitario (ricordiamo che la nota è fatta per la sanità pubblica e privata) abbia contratto la malattia COVID-19;
- Di conseguenza é in capo alla struttura, datore di lavoro, fare la denuncia di infortunio ed al medico certificato l'obbligo di trasmettere il certificato medico di infortunio;

La causale di infortunio da COVID-19 nel settore della sanità pubblica o privata e di agevole riconoscimento. Il nesso causale è accertato in virtù di una chiara situazione di esposizione al contagio, a differenza, per esempio, di un'azienda manifatturiera.

È da stabilire, invece, laddove nella nota INAIL del 17 marzo u.s. si fa riferimento al personale sanitario del SSN, ma *“in generale, di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto”*, se si voglia comprendere anche il personale operante nelle RSA e chi lavora in appalto all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie.

Le RSA sono chiaramente qualificabili nell'ambito della sanità privata in base al CCNL che applicano (ARIS e AIOP), ma, anzitutto, valgono per gli operatori delle strutture quanto specificato nella nota INAIL in considerazione dell'elevato rischio professionale di contagio.

Analogamente si dovrebbe procedere nel caso di lavoratori somministrati, dipendenti delle APL autorizzate, ma utilizzati da aziende della sanità pubblica o privata anche come infermieri o operatori.

Nel caso, invece, delle cooperative o aziende che operano in appalto, per pulizie, mensa, manutenzioni ecc. (con contratti diversi come Multiservizi, commercio, pulizie, metalmeccanico nel caso di manutenzione idraulica o edilizia, ecc.), stante che l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio possa essere più problematica, bisogna valutare le situazioni in rapporto al concetto generale di infortunio sopra descritto.

Riteniamo doverci esprimere un concetto. Fermo restando che la decisione è del medico certificatore, ove ci fossero circostanze e cause che conducono ad un possibile contagio avvenuto in occasione di lavoro, si dovrebbe chiedere la tutela infortunistica INAIL. Nel caso di accertamento negativo, salvo ricorso da parte dell'INAS, ovviamente la tutela passa in capo ad INPS come malattia.

Sara nostra cura continuare a richiedere ulteriori precisazioni e specifiche agli istituti e/o enti competenti e deputati alla regolamentazione e a mantenere un canale informativo immediato con tutti voi.

Giuseppe Sbarufatti
Operatore Politico

Responsabile Dipartimento Ambiente Salute e Sicurezza
Collaboratore Dipartimento Mercato del Lavoro